

CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE	1 SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO	Ufficio Contenzioso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 531 DEL 07/05/2018

OGGETTO: Risarcimento danni e liquidazione spese processuali in esecuzione della Sentenza n. 8/2018 emessa dal Giudice di Pace di Brindisi a conclusione del procedimento vertente tra le parti D'Elia Antonio c/Comune di Oria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dr.ssa Loredana D'ELIA

Premesso che:

- con atto di citazione notificato in data 17.11.2016 (Prot. 20043) il Sig. D'Elia Antonio conveniva questo Civico Ente dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi al fine di ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti al veicolo di sua proprietà a seguito dell'infortunio occorsogli in data 19.05.2016, allorquando, alla guida del predetto veicolo, sarebbe incappato in una buca, colma di acqua meteorica, sulla Via Madonna della Scala in Oria;
- il citato atto processuale veniva preceduto da una richiesta risarcitoria pervenuta a questo Ente in data 24.05.2016 (Prot. 8730), a riscontro della quale l'Ufficio Contenzioso, con nota prot. n. 10696 del 20.06.2016, segnalava come la medesima risultasse sprovvista di documentazione probatoria necessaria affinchè si potesse procedere ad una ponderata ed obiettiva valutazione di quanto dedotto;
- l'attore non provvedeva a rimettere all'Ufficio la documentazione inerente l'asserito sinistro occorso, pertanto l'Ente rimaneva impossibilitato ad avviare alcuna istruttoria della richiamata istanza risarcitoria;
- nonostante ciò pertanto il Sig. D'Elia con il richiamato atto introduttivo, intraprendeva azione diretta ad accertare la responsabilità del Comune di Oria nella causazione dell'evento dannoso ed ottenere giudizialmente il risarcimento del danno lamentato sia pur non provato;
- considerata la necessità di tutelare adeguatamente i propri interessi e le proprie ragioni, con **Delibera di Giunta Comunale n. 215 del 22.12.2016** l'organo giuntale stabiliva di **costituirsi** ritualmente nel giudizio sopra richiamato demandando al Responsabile del Settore Affari Generali Servizio Contenzioso, per quanto in premessa riportato, l'adozione degli atti consequenziali compresa la nomina del legale cui affidare la difesa del Comune di Oria ai sensi del vigente Regolamento sul conferimento degli incarichi legali;
- il richiamato procedimento si è concluso con la oggettivata sentenza di accoglimento della domanda attrice, con la quale accerta la responsabilità esclusiva dell'Ente in ordine all'accaduto, e con riferimento al quantum, ritenendo raggiunta la prova solo in ordine alla sostituzione delle ruote, sancisce il diritto al risarcimento nella misura di € 315,00 oltre rivalutazione ISTAT dalla data del sinistro a quella della pubblicazione della sentenza, con l'aggiunta degli interessi legali sulla sola sorte capitale originaria con la medesima ricorrenza e fino al soddisfo;
- in ordine alla spese processuali del giudizio, le stesse vengono poste a carico di questo Ente in virtù del principio della soccombenza e vengono liquidate in € 383.38 (di cui € 53,28 per spese) oltre oneri accessori come per legge, e distratte a favore dell'Avv. Tommaso Braccio dichiaratosi anticipatario;

Verificato che, nello specifico, le somme dovute in virtù della sentenza di che trattasi, sono le seguenti:

Sorte capitale	€ 315,00
Rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento (19.05.2016) alla pubblicazione	€ 5,69
Interessi legali sulla sola sorte capitale dal giorno dell'evento (19.05.2016) al soddisfo	€ 0,90
Spese processuali	€ 383,00 (di cui € 53,28 ,00 per spese esenti)
Rimborso spese generali al 15%	€ 49,46
Cap 4% Iva su imponibile 22%	<u>€ 15,17</u> <u>€ 86,76</u>

Dato atto quindi che l'esito del suddetto giudizio ha determinato una spesa non impegnata da fronteggiare con fondi comunali di € **855,98** e che la suddetta situazione debitoria fuori bilancio è da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 dall'organo consiliare previa acquisizione del relativo parere del collegio dei Revisori dei Conti;

Richiamato l'art. 194 del T.U.E.L., che stabilisce "1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
- 2. Per il pagamento l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
- 3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'art. 193, comma 3, l'Ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli artt. 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.";

	٦,	n	ī)1	A
•	٠.	u	71	- 1	\vdash

Atteso che in ragione di quanto innanzi, in relazione alla sentenza sopra citata, il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale con Deliberazione n. 14 del 26.03.2018 ha provveduto a riconoscere il relativo debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a);

Che con il richiamato provvedimento si stabiliva altresì di finanziare l'importo complessivo dello stesso con imputazione della spesa sul cap. 1290/4 del bilancio 2018 in corso demandando all'Ufficio Contenzioso tutti gli adempimenti consequenziali e successivi al presente deliberato

Che con Determinazione n. 391 del 03.04.2018 nelle more dell'acquisizione dei dati necessari al pagamento si provvedeva ad assumere impegno di spesa di Euro € 855,98 sul cap. 1290/04 del bilancio corrente, esercizio 2018, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola dunque all'esercizio, quello corrente, in cui l'obbligazione viene a scadenza, al fine di dare esecuzione alle sentenze in premessa elencate;

Che con il medesimo atto si rimandava a successivo provvedimento ad avvenuta acquisizione dei dati necessari per il pagamento, la liquidazione delle suddette richiamate somme in esecuzione della sentenza di cui sopra con imputazione giusto impegno citato;

Considerato che il Sig. D'Elia ha comunicato i suddetti dati in data odierna;

Ritenuto quindi di dare immediata esecuzione al pronunciamento sopra richiamato al fine di evitare azioni esecutive da parte dell'attore e dando atto del preesistente impegno di spesa;

Dato atto che il Comune, tenuto al pagamento delle spese di giudizio liquidate in sentenza quale parte soccombente, non è tenuto a richiedere preventivamente fattura al cliente del difensore distrattario né tantomeno fattura al professionista medesimo (cfr. Circolare n. 203/E del 06/12/1994 dell'allora Ministero delle finanze, ripresa dalla successiva risoluzione n. 106 E del 19 settembre 2006 dell'Agenzia dell'Entrate);

Che, dal punto vista prettamente fiscale, qualora –come nella fattispecie- la P.A. sia tenuta al pagamento di compensi e spese legali in favore di un avvocato in forza di una sentenza o analogo titolo esecutivo che abbia disposto la "distrazione", unico intestatario della fattura è il soggetto assistito in giudizio il quale è peraltro l'unico committente dell'attività professionale svolta. L'art. 18, comma 1 del DPR n. 633/72 prevede infatti il diritto-dovere della "rivalsa", secondo cui "il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente";

Atteso che, per quanto innanzi, l'applicazione di tali principi comporta altresì che:

- l'avvocato debba addebitare l'imposta nei confronti del proprio cliente, ciò indipendentemente dal

fatto che quest'ultimo sia obbligato o meno al pagamento delle spese e degli onorari;

- Il rapporto sinallagmatico, come concepito e descritto nel suddetto art. 18, intercorre infatti tra il cliente ed il legale, restando del tutto estraneo il soccombente in giudizio, dal che consegue l'obbligo da parte del legale di emettere la fattura, ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 633/72, nei confronti del proprio assistito, indicando l'onorario dovuto, le spese e l'imposta sul valore aggiunto;
- nella fattura emananda all'esito del pagamento, intestata comunque al cliente, verrà indicato che il pagamento è avvenuto da parte della P.A. (Comune di Oria), terzo soccombente in giudizio;

Che in senso conforme a tali argomentazioni si è da tempo espressa la Circolare Ministeriale n. 203/E del 6.12.1994;

Che, inoltre, se, come nella fattispecie, il soggetto pagatore è sostituto d'imposta, esso è tenuto anche al versamento della ritenuta d'acconto anche qualora le prestazioni sono state rese dal professionista in favore di terzi (cfr. Cass. Civ. 10366/09);

Che, nondimeno, non essendo richiesta l'emissione di preventiva fattura nei confronti del Comune, non risulta ovviamente applicabile la normativa di cui al D.M. n. 55 del 3.4.2013 (c.d. fattura elettronica);

Visto il TUEL approvato con D.L.vo n.267/2000;

Visto il vigente Statuto;

Visto l'art. 107 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che non rientrano tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo espressamente attribuiti dalla legge o dai regolamenti agli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario Comunale o del Direttore Generale;

Visto altresì l'art. 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in merito alle determinazioni degli impegni di spesa;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il Bilancio di Previsione 2018-2020 approvato con Delibera del Commissario Straordinario assunta coi poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 30.03.2018;

	٦,	n	ī)1	A
•	٠.	u	71	- 1	\vdash

Dato atto delle apposite dotazioni stanziate nel pertinente capitolo di spesa e della sufficiente disponibilità delle stesse;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/000

Visto il decreto con cui sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 comma 2 e 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 relativamente al Servizio AA.GG.- Contenzioso;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) **Di liquidare** in favore del Sig. D'Elia Antonio (c.f. DLENTN56T13G098N) nato a Oria il 13.12.1956 e residente a Oria alla Via Fratelli Bandiera n. 82, la somma complessiva di € 321,59 a titolo di risarcimento danni a mezzo di accredito su iban IT 28 H031 0479 2200 0000 0040 774 (causale: esecuzione sentenza G.d.P. Brindisi n. 08/18), con imputazione della spesa giusto impegno assunto col presente atto;
- 2)**Di liquidare** in favore dell'Avv. Tommaso Braccio, C.F. BRCTMS69M29D761M, dichiarato distrattario, con studio legale in Oria al Vico A. M. di Francia n. 1, la somma complessiva di € 534,39 per le spese di lite liquidate in sentenza, a mezzo di accredito su iban (IT IT25J0306779190000000020210) causale: esecuzione sentenza G.d.P. Brindisi n. 08/18), con imputazione della spesa giusto impegno assunto col presente atto;
- 3)Di dare atto che il suddetto pagamento non è subordinato alla presentazione di fattura da parte del professionista, il quale invece, per quanto evidenziato in narrativa, sarà tenuto esclusivamente al successivo invio di fattura intestata alla sua cliente, con specificazione che il pagamento del Comune solvente è avvenuta sulla base di titolo giudiziale;
- 4) **Di incaricare** l'Ufficio Ragioneria dell'emissione urgente e prioritaria dei relativi mandati di pagamento al fine di evitare maggiori oneri da procedure esecutive
- 5)**Di dare atto** della insussistenza i sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 1 lett. e) della Legge 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del presente procedimento

	٦,	n	ì	7	A
•	٠,١	u	"	- 1	\mathcal{A}

- 6)Di dare atto del proprio parere tecnico favorevole, attestato dalla sottoscrizione del presente provvedimento, circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000
- 7) **Di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'articolo 151, comma 4, del T.U.E.L approvato con D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267

•	٦,	n	P	T	٨
•	٠,١			•	\leftarrow

La presente determinazione:

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line.
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- A norma dell'art. 8 della legge n°241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la Dr.ssa Loredana D`ELIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dr.ssa Loredana D'ELIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Liquidazione				
Num.Imp	Beneficiario	Descrizione	IBAN	Importo liq.
000	D'ELIA ANTONIO	RISARCIMENTO DANNI SPESE SENT. N.8/2018 PROCEDIM.TO D'ELIA ANTONIO C/COMUNE		321,59
000	AVV. BRACCIO TOMMASO	RISARCIM.TO DANNI SENT. N. 8/2018 D'ELIA ANTONIO C/COMUNE		534,39

Nella Residenza Comunale, li09/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO f.to Dott.ssa Angelica Sabba

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 819

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Oria, dalla data 10/05/2018 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Nella residenza Comunale, li 10/05/2018

CO	ΡÌ	Δ

IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dott. Rosario Cuzzolini

Visto è copia conforme all'originale	
Nella Residenza Cominale, li	
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO